COMUNE DI SARSINA

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 26/04/2004
Integrato con deliberazione C.C. n. 70 del 26/11/2009

Finalità generali

Il presente regolamento intende rappresentare uno strumento per l'attuazione degli interventi in campo socio – assistenziale.
Il repentino evolversi della società, nelle sue complesse articolazioni ed intrecci, induce nuove povertà' e conseguenti nuovi bisogni, rispetto ai quali l'Ente Locale e' chiamato a prevedere interventi in grado di offrire risposte adeguate, verso il compiuto riconoscimento dei diritti di cittadinanza di cui ogni persona e gruppo sociale e' titolare.
L'implementazione delle politiche sociali e' quindi concepita secondo un modello non precostituito, ma aperto alle diverse combinazioni tra i vari settori, pubblici e privati, orientati alla creazione di interventi a rete, conformemente a quanto indicato dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Il rapporto tra conoscenza dei fenomeni e programmazione degli interventi sociali, secondo un approccio di tipo relazionale, deve attivare forme di apprendimento riflessivo adeguate all'oggetto dell'intervento che, in questa prospettiva, diviene soggetto attivo degli stessi.
La valutazione degli esiti di tali politiche si configura quindi come sistema di monitoraggio aperto a diverse prospettive, controllabile da tutti i soggetti implicati nel processo.
Dal punto di vista quindi dello sviluppo di politiche sociali adeguate, il sostegno alle forme di cittadinanza consiste nella possibilità' di esprimere la socialità' dei diritti umani, così come si manifestano in ogni configurazione sociale. Loro funzione e' quella di orientarsi alla promozione di forme di convivenza sociale che consentano l'esercizio di libertà' e responsabilità', attraverso la creazione di un sistema di regole di reciprocità'.

Date queste premesse di carattere generale, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici da parte del Comune a singoli e/o a gruppi vanno inquadrati all'interno della più alta progettazione dei "Servizi Sociali".

Parlare di "Servizi Sociali" significa porre a tema una questione cruciale per ogni comunità locale: quella della qualità della vita di un "territorio", inteso come complesso relazionale e materiale, e di ciascuno dei suoi abitanti.

Intendiamo per "Servizi Sociali" non una serie di interventi assistenziali, più o meno collegati fra loro , ma una rete interconnessa di servizi e di strutture che costituiscono lo "sfondo" di riferimento che rende possibile l'incremento della qualità di vita di ogni singolo cittadino; soprattutto di quei cittadini che, per motivi svariati, si trovano in una diminuita autonomia personale o di svantaggio sociale.

Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, e di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. (Art. 128 – comma 2°- D.Lgs.1.3.98 n. 11 2 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15.3.1997 n. 59").

Nello spirito di quanto sintetizzato, si individua nella classificazione di diversi tipi di bisogni la premessa indispensabile per l'elaborazione di progetti adeguati alle diverse situazioni e, quindi, per la completa determinazione degli interventi da attuare.

L'erogazione degli interventi assistenziali e dei servizi avviene, pertanto, sulla base della determinazione del (o dei) bisogno (i) dell'utente.
Tale determinazione viene operata dal Servizio Sociale del Comune con riferimento alla tipologia di seguito indicata. Trattandosi di una tipologia "storica" e non assoluta, questa dovrà essere periodicamente rivista, in base ad accurate ricerche sulla condizione di vita della popolazione del territorio comunale.

TITOLO I°

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1 – Tipologia dei bisogni.

Si individuano tre diversi tipi di bisogni, che esigono, a loro volta, in linea generale, diversi tipi di intervento.

La distinzione che segue è una distinzione meramente funzionale alla determinazione dell'intervento socio – assistenziale; di fatto, i tre tipi di bisogno possono essere strettamente intrecciati e condizionarsi vicendevolmente.

La correlazione fra tipologia dei bisogni e tipologia degli interventi, inoltre non è meccanica, ma sempre mediata dall'elaborazione di un progetto di intervento, per ogni singola situazione, da parte dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune.
Ciò premesso si distingue fra:

- bisogni di tipo economico;
- bisogni legati alla mancanza (o diminuzione) di autonomia personale;
- bisogni legati allo sviluppo della "qualità della vita" di tutta la popolazione, soprattutto delle fasce meno tutelate.

La risposta dei bisogni individuati, nell'ambito del progetto di intervento elaborato, per ogni singola situazione dai Servizi Sociali del Comune, verrà attivata tenendo conto delle tipologie di cui ai seguenti articoli.

Art. 2 – Competenze della Giunta Comunale. Attuazione degli interventi.

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono attivati dal Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali nelle forme e secondo il rispetto delle modalità di cui ai seguenti articoli.

La Giunta Comunale:

- propone linee di orientamento circa l'attuazione degli interventi previsti dal presente regolamento;
- provvede alla verifica semestrale degli interventi effettuati sulla base di apposita relazione predisposta dal Settore Servizi Sociali;

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce le risorse destinate agli interventi previsti dal presente regolamento. Le somme preventivate verranno erogate a seguito della definizione e approvazione dei relativi progetti da parte del settore Servizi Sociali.

Art. 3 - Interventi di aiuto economico

Definizione degli interventi
Sulla base di quanto disposto dal presente regolamento, i Servizi Sociali del Comune predispongono interventi di aiuto economico in attuazione di progetti elaborati dagli operatori e sottoscritti dal richiedente.
Possono essere altresì prese in considerazione richieste di intervento relative a particolari situazioni socioeconomiche familiari (genitori, figli, coniuge) non contemplate dai criteri di valutazione di seguito indicati. Tali interventi, stabiliti sulla base di appositi progetti predisposti dai Servizi Sociali, saranno approvati con specifico atto dirigenziale.

Tipologia degli interventi
L'intervento economico è quell'intervento che tende a dare una soluzione immediata o protratta nel tempo, a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili.
Pertanto:

- l'intervento economico verrà posto in atto quando altri tipi di intervento risultino impraticabili, temporaneamente, o in maniera permanente.
- l'intervento dovrà essere tempestivo ed adeguato.

I progetti per interventi di aiuto economico sono di due tipi:

- **continuativo**, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici mesi. La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio

finanziario al quale si riferisce. Per i casi segnalati dagli operatori sociali, e dopo verifica relativamente alla realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato;

- **straordinario**, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

L'importo massimo dei contributi continuativi e straordinari è stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

Requisiti e modalità di ammissione

Possono presentare richiesta di **aiuto economico continuativo** coloro che:

- siano in condizioni di indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo art. 8;
- abbiano tutti i parenti tenuti al loro mantenimento in via prioritaria, in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, in condizioni economiche tali da non potervi provvedere;
- non dispongano, di norma, di patrimonio mobiliare e immobiliare indicato all'art. 8;

Possono presentare richiesta di **aiuto economico straordinario,** nonché richiesta di sostegno economico per il pagamento delle rette scolastiche di mensa e trasporto coloro che:

- siano in condizioni di indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo art. 8 lett. a)

Procedura di ammissione
La persona interessata, o chi per essa, dovrà presentare domanda scritta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.
Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta d'intervento.
La domanda dovrà essere corredata da:

- attestazione ISE-ISEE rilasciata dall'INPS corredata da dichiarazione sostitutiva unica di cui alla normativa vigente in materia di ISEE. I redditi di riferimento per la compilazione della suddetta dichiarazione sono quelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure in mancanza di obbligo di presentazione dall'ultima certificazione reddituale posseduta;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante gli elementi necessari per l'ammissione e la valutazione di cui alle disposizioni precedenti.

L'ufficio incaricato del procedimento potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria per una corretta istruttoria della pratica.

Gli operatori del Servizio Sociale provvedono alla istruttoria ed alla definizione del progetto di intervento. Tale progetto viene approvato dal Dirigente/Responsabile di Settore, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento, provvedendo a darne comunicazione all'interessato/a o ai parenti.
Analogamente verrà comunicato il mancato accoglimento della richiesta con l'indicazione della motivazione.
Per i cittadini stranieri si applicano le norme previste dalla legislazione vigente.

Art.3 bis - Prestiti sull'onore

Destinatari
Il Comune può concedere prestiti sull'onore senza interesse ad adulti cittadini residenti nel Comune di Sarsina in condizioni sociali di temporanea non autosufficienza a rischio di emarginazione.

Tipologia intervento
La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto per intervento (di aiuto) elaborato dal Servizio Sociale del Comune, unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurano la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea non autosufficienza. Il progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina.

Ammissione
La richiesta e la concessione del prestito avvengono tramite la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli predisposti dal Servizio.

Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque, ne siano sprovvisti solo temporaneamente.

Requisiti
Il prestito può essere concesso qualora il Servizio Sociale valuti positivamente la capacità del richiedente di far fronte al pagamento delle rate di restituzione. Per valutare le situazioni di bisogno, si considera la temporanea riduzione del reddito disponibile oppure la necessità di sostenere spese eccezionali ed urgenti.

Ammontare del prestito
L'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti nell'ambito del progetto di intervento e delle condizioni definite dal Servizio Sociale del Comune e sottoscritte dall'interessato.
Le somme erogabili non potranno essere comunque di norma superiori ad €. 500,00 per intervento; i tempi di restituzione non potranno, di norma, essere superiori ai 12 mesi.
L'erogazione effettiva del prestito, a seguito della elaborazione del relativo progetto, è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate e definite annualmente dal Comune.

Erogazione del prestito
Il prestito può essere erogato da Enti pubblici,Associazioni pubbliche e private,Associazioni benefiche,Istituti di Credito.

Verifiche
Il progetto di intervento tramite concessione di prestito sull'onore deve prevedere verifiche in itinere e la produzione di una relazione conclusiva. Nell'ambito di tali verifiche il Servizio Sociale potrà prevedere:
- la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito;
- in casi eccezionali la revoca del provvedimento per inadempienze agli obblighi di restituzione.

Inadempienze
In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto che definisce l'intervento di aiuto tramite prestito sull'onore e delle relative condizioni, circa la restituzione delle somme concesse l'Ente erogatore procederà a norma di legge ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori "prestiti sull'onore" e altri benefici sociali di natura economica.

TITOLO II°

INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI

Art. 4 - Interventi domiciliari di supporto ed assistenza.

Natura e finalità degli interventi e servizi
L'assistenza domiciliare, che costituisce un intervento di tipo socio - assistenziale, diretto a prevenire e rimuovere situazione di bisogno, di emarginazione e di disagio, con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza, si realizza mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con interventi sanitari, di associazioni di volontariato, gruppi o Enti che operano in campo sociale.

Destinatari
Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio di Sarsina.
Il servizio si rivolge:
- ad anziani soli o in coppia non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- ad anziani, malati cronici, inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- ad anziani ricoverati temporaneamente presso presidi sanitari e privi di ogni possibile assistenza ed in continuità con il progetto assistenziale previsto;
- a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessita'.

Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare si attiva, previa richiesta dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto o, in casi di emergenza su segnalazione di parenti, dei servizi socio - sanitari, nonché di cittadini, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale. L'Assistente Sociale responsabile del caso formula un piano individuale di intervento, tenendo conto del bisogno del richiedente, delle finalità del servizio e delle preferenze espresse dall'interessato e dai suoi familiari.

Tipologia delle prestazioni di assistenza domiciliare

a) Consegna pasti/spesa a domicilio

L'intervento riguarda la consegna a domicilio di pasti/spesa a persone impossibilitate autonomamente a procurarseli e senza congiunti in grado di provvedervi.

Il Comune stabilisce se i pasti consegnati debbano pervenire da un unico fornitore o da fornitori di fiducia del richiedente. In ogni caso, l'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.

Il richiedente partecipa alla copertura delle spese relative al pasto e alla consegna a domicilio per l'importo stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

b) Servizio lavanderia

L'intervento consiste nel trasporto in lavanderia e riconsegna di biancheria e indumenti personali di persone che non possano provvedervi autonomamente né attraverso l'aiuto di famigliari. Il Comune stabilisce se servirsi di un'unica lavanderia o da lavanderie di fiducia del richiedente. In ogni caso, l'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.

Il richiedente partecipa alla copertura delle spese relative alla lavanderia e alla consegna a domicilio per l'importo stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

c) Trasporti

Il Comune predispone interventi di trasposto ed accompagnamento di persone per visite mediche, visite a parenti oppure per altre necessita' personali.

Il servizio comprende la programmazione dell'accompagnamento, con la verifica eventuale degli orari di accesso, l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati.

Si devono considerare inoltre nelle attività' di accompagnamento: la cura per la prestazione, le informazioni o le documentazioni inerenti il bisogno della persona interessata, la chiarificazione delle indicazioni e prescrizioni ricevute, l'accompagnamento a domicilio.

Il richiedente partecipa alle spese relative al servizio di trasporto sulla base di quanto disposto dai punti successivi del presente articolo.

d) Contributo a sostegno della gestione domestica familiare

Per prestazioni di supporto alle funzioni ausiliarie di assistenza familiare a persone non autonome l'Assistente Sociale responsabile del caso può definire un piano individuale di intervento che preveda anche il ricorso ad una collaborazione domestica professionale privata.

Il piano, concordato con l'interessato e i suoi famigliari, stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento. Sulla base di tale piano, è possibile riconoscere al nucleo famigliare un contributo stabilito periodicamente dall'Amministrazione comunale.

Tale contributo è volto anche a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di collaborazione familiare. La valutazione delle condizioni economiche al fine della concessione di detto contributo avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Il supporto alle funzioni ausiliarie di assistenza familiare si configura come intervento integrativo nell'ambito della rete dei servizi per anziani.

e) Assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività di cura e supporto

I possibili interventi previsti dal servizio sono:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa (ricreativa, politica, sociale) in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- supporto educativo;
- cura della persona e gestione dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, etc.);
- quant'altro risulti necessario dal piano di intervento.

Il Servizio viene effettuato da personale qualificato munito di attestato legalmente riconosciuto e svolto nelle fasce orarie stabilite dal piano individuale di intervento.

Gli interventi di cui sopra sono disposti sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.
L'Amministrazione Comunale stabilisce le quote a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare.
Le persone che fruiscono degli interventi di assistenza domiciliare partecipano con i propri redditi alle spese ad essi relative, fino alla corresponsione della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
Condizioni agevolate per l'accesso sono stabilite in base a quanto previsto all'art. 8.
Viene comunque salvaguardata una quota ISEE stabilita periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
Per la determinazione del reddito del richiedente si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 8
Qualora il richiedente non possa corrispondere l'intera tariffa, viene richiesta la partecipazione alla spesa da parte dei parenti non conviventi secondo a quanto stabilito dal successivo art. 8.
Comunque, la persona interessata non può fruire di riduzioni alla partecipazione alla spesa qualora sia proprietaria di immobili diversi dalla casa di abitazione.

Cessazione del Servizio
Il Servizio domiciliare può essere sospeso qualora venga a meno la condizione di bisogno, nel caso in cui venga a mancare la condizione che ha determinato la richiesta dell'utente o qualora non venga accettato dall'utente il piano di intervento proposto.

TITOLO III°

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI – RESIDENZIALI – CASA PROTETTA

Art. 5 –CENTRO DIURNO PER ANZIANI

E' presente nel territorio del Comune di Sarsina un servizio definito CENTRO DIURNO presso la Casa di Riposo "Francesco Barocci"gestito dal Comune di Sarsina e convenzionato con l'Azienda U.S.L. di Cesena.
Il Centro diurno per anziani è una struttura a carattere semi-residenziale destinata sia agli anziani parzialmente autosufficienti che non autosufficienti.

Finalità
Il Centro Diurno persegue le seguenti finalità:
- offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata agli ospiti, al fine di evitare ricoveri ospedalieri impropri;
- rimandare o evitare l'istituzionalizzazione;
- limitare l'emarginazione e l'isolamento;
- sostenere le famiglie in difficoltà organizzative e relazionali, attivando una tutela socio-sanitaria;
- effettuare interventi di socializzazione, di riattivazione e di mantenimento delle residue capacità dei soggetti utenti.

Per ciò che attiene alle procedure di ammissione al Centro diurno nonché alle modalità di erogazione del servizio si fa espressamente riferimento al "Regolamento di gestione del Centro diurno" approvato con deliberazione C.C. n.118 del 13 Agosto 2002.

Quota di partecipazione alle spese
Il soggetto richiedente l'inserimento nel Centro diurno è tenuto al versamento dell'intera retta vigente.
Qualora il richiedente non possa corrispondere l'intera tariffa, viene richiesta la partecipazione alla spesa da parte dei parenti secondo a quanto stabilito dal successivo art. 8.
Condizioni agevolate per l'accesso sono stabilite in base a quanto previsto dall'art. 8.

Art. 6 –CASA PROTETTA E CASA DI RIPOSO

Finalità
La struttura residenziale "Francesco Barocci " di Sarsina offre due tipologie di servizio:
- Casa di Riposo per anziani autosufficienti
- Casa protetta per anziani non autosufficienti

Si pone come presidio socio-assistenziale a carattere residenziale rivolto ad anziani residenti nel Circondario di Cesena e prevalentemente ad anziani residenti nel Comune di Sarsina per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale.

La Casa protetta,convenzionata con l'A.U.S.L. di Cesena, si pone come presidio socio-sanitario di carattere residenziale rivolto ad anziani in condizione di non autosufficienza, per i quali non sia più sufficiente la tutela a domicilio e che necessitino di interventi assistenziali più complessi, ma non di prestazioni sanitarie intensive tipiche del presidio ospedaliero.

Per ciò che attiene alle procedure di ammissione alla Casa Protetta ed alla Casa di Riposo nonché alle modalità di erogazione dei servizi si fa espressamente riferimento al "Regolamento per la gestione della Casa Protetta e Casa di Riposo" approvato con deliberazione C.C. n.93 del 14 Giugno 2001.

Quota di partecipazione alle spese
Il costo della retta complessiva della Casa protetta e della Casa di Riposo è determinato dagli oneri di tipo sanitario e da quelli di tipo sociale ed alberghiero:

- **oneri di tipo sanitario** : sono a carico del Fondo Sanitario Regionale ed erogati dall'Azienda U.S.L. di competenza e coprono parte delle spese di carattere sanitario,riabilitativo,specialistico ed infermieristico nonché farmaceutico per i farmaci del prontuario ospedaliero;
- **oneri di tipo sociale ed alberghiero** : sono a carico dell'Ente , il quale li copre attraverso la determinazione delle rette a carico degli ospiti.

La retta comprensiva di tutte le prestazioni previste dall'art.2 del succitato regolamento di gestione della struttura residenziale è a totale carico dell'utente.
Qualora lo stesso non possa corrispondere l'intera tariffa, viene richiesta la partecipazione alla spesa da parte dei parenti secondo a quanto stabilito dal successivo art. 8.
Condizioni agevolate per l'accesso sono stabilite in base a quanto previsto dall'art. 8.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO A INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Art. 7 - Condizioni generali

La concessione di interventi è assunta dal Dirigente/Responsabile e del Settore Servizi Sociali.
Per accedere agli interventi si fa riferimento a:

- rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a definire i bisogni rilevati, in relazione all'entità dell'intervento e gravità di rischio per la salute delle persone interessate, nonché in relazione alle condizioni di bisogno del nucleo famigliare di riferimento;
- significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto individuale si propone di raggiungere;
- situazione economica valutata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

La rilevanza delle necessità sociali e la significatività del progetto di intervento sono documentate e analizzate per iscritto a cura dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.
Gli interventi e la loro consistenza sono adottati, nell'ambito inderogabile delle disponibilità di competenza degli appositi capitoli di bilancio, dal Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale si avvale dell'apporto dei propri collaboratori.

Art. 8 - Accesso e partecipazione alla spesa

a) Requisiti per l'accesso a prestazioni e concorso alle spese da parte degli utenti

Per ottenere condizioni agevolate di accesso ai servizi e alla fruizione di interventi sociali, il richiedente ed i componenti del suo nucleo famigliare, definito in base alla normativa vigente in materia di ISE-ISEE, devono:

1. non essere titolari di diritti reali di godimento su immobili, eccetto l'abitazione in uso al nucleo o a eventuali parenti di primo grado;

2. non possedere patrimonio mobiliare, così come definiti dalla normativa ISE-ISEE, dal valore superiore a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per ciascun intervento o servizio.

3. avere ISEE e condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per ciascuna prestazione.

Fatto salvo quanto previsto per la concessione di contributi straordinari nonché relativi al pagamento delle rette scolastiche di mensa e trasporto, la fruizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi e di interventi sociali, è subordinata alla partecipazione alla spesa da parte dei parenti, così come indicato ai paragrafi successivi.

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto, costituisce atto di richiesta di partecipazione al mantenimento nei confronti dei parenti indicati dal presente regolamento al successivo punto b), secondo le quantificazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito della domanda che il richiedente inoltra al fine della fruizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi e di interventi sociali, sono altresì dichiarati elementi di valutazione ulteriori quali particolari situazione di salute di componenti del nucleo famigliare, il possesso di beni configuranti lo status economico (es. auto, moto, ecc…) ed altri ritenuti opportuni dall'interessato.

Le persone che fruiscono degli interventi di supporto domiciliare, di servizi semi-residenziali e residenziali, partecipano con le proprie risorse alle spese ad essi relative, fino alla corresponsione della tariffa, stabilita dall'Amministrazione Comunale o dall'ente gestore.
L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare di tale partecipazione economica degli utenti, stabilendo comunque una soglia ISEE di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa. E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.

b) Partecipazione alla spesa da parte dei parenti

Ai fini del presente Regolamento, sono tenuti all'obbligo di contribuzione alle spese, o a concorrere al mantenimento di coloro che necessitano di servizi e interventi sociali agevolati, i parenti di seguito elencati:

- il coniuge;
- i figli;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti ed i discendenti prossimi, anche naturali;

Qualora i parenti tenuti non siano in grado di corrispondere per intero alle esigenze del richiedente la prestazione, possono presentare domanda di concorso alla spesa da parte del Comune.
I requisiti per la fruizione di tale concorso, a titolo di prestazione agevolata da parte del Comune sono:

1. avere un ISEE inferiore a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.
2. non essere titolari di diritti reali di godimento su ulteriori abitazioni oltre a quella in uso proprio o a parenti di primo grado.

L'Amministrazione Comunale stabilisce l'ammontare della partecipazione economica dei parenti tenuti ad intervenire, assumendo come riferimento il valore dell'ISEE determinato secondo la procedura descritta stabilendo una soglia di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa.
Qualora vi siano più soggetti egualmente tenuti a concorrere alle spese, vi partecipano in proporzione alle condizioni economiche del proprio nucleo famigliare fino alla copertura del servizio.

Donazioni
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione; nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, questi non possegga altri beni immobili, il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato con i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel caso in cui il donatario sia anche tenuto come parente a partecipare al mantenimento, l'importo di cui sopra verrà detratto dalla valutazione delle sue disponibilità economiche ai fini della determinazione degli oneri a suo carico.

Art.9 - Norme comuni

- All’atto della domanda l’Ufficio Servizi Sociali del Comune viene autorizzato a procedere agli accertamenti che riterrà opportuni circa le condizioni prese in considerazione dal presente regolamento.

- E' data facoltà agli uffici preposti di richiedere agli interessati ogni altro tipo di documento ritenuto opportuno al fine dell’istruttoria della richiesta.

- Qualora dagli elementi informativi integrativi presentati dall’interessato emerga una situazione economica diversa da quella risultante dalla dichiarazione ISEE, l’accesso a prestazioni o la partecipazione alle spese da parte del richiedente e dei suoi famigliari verrà stabilita tenendone conto in modo proporzionato.

- L'erogazione del contributo decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda. Non è ammessa la retroattività del contributo.

- I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico – reddituale che potrebbe comportare modifiche nell’utilizzo della prestazione sociale agevolata.

- Qualora si rilevino mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. del nucleo familiare, il Comune, in corso d’erogazione della prestazione, valuta la nuova situazione familiare ed economica a far data dal 1° giorno del mese successivo.

- Al fine di semplificare alle persone anziane l’accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, in caso di prestazioni continuative e pluriannuali, il Settore Servizi Sociali può provvedere d’ufficio all’aggiornamento annuale della situazione economica dei nuclei familiari in cui siano presenti solo componenti titolari esclusivamente di pensione. Rimane comunque in capo agli stessi l’obbligo di comunicare al Settore qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico - reddituale non legata al reddito da pensione.

- In situazioni eccezionali è data facoltà al Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali, mediante l’assunzione di formale provvedimento debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto stabilito, per provvedere ad indilazionabili esigenze dell’utente, al fine di contenere rischi di emarginazione, abbandono e degrado sociale.

Accertamenti, verifiche e controlli
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali dispone le modalità di verifica e controllo dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti secondo i termini previsti dalla legge.

Recuperi
Gli interventi economici da parte del Comune sono considerati anticipi esigibili in restituzione qualora:
1. si verifichino mutamenti delle condizioni economiche dell'interessato e dei parenti tenuti a intervenire ai sensi del presente regolamento, successivamente alla ammissione ad un servizio o beneficio;
2. si attui un intervento sociale ritenuto urgente e indifferibile.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese sostenute, al fine di garantire all’Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
- iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- l’espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l’alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Ricorsi
Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Le decisioni del Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali circa le erogazioni o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e, pertanto, impugnabili in sede giurisdizionale.

Art. 10 - Decorrenza e applicazione

Le norme previste dal presente regolamento si applicano progressivamente a tutti i soggetti per i quali è in corso un intervento di tipo economico, verificate le motivazioni che ne hanno originato la concessione.

TITOLO V°

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 11 - Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, organizzazioni operanti in campo sociale

a) Il Comune, oltre a predisporre progetti di propria iniziativa in collaborazione con soggetti non profit operanti in campo sociale, finanzia annualmente progetti di Gruppi, Organizzazioni, Enti e Associazioni aventi per fine lo sviluppo di iniziative in campo sociale e progettino attività di rilevanza sociale significative, di studio e ricerca, di formazione, di documentazione, di aggregazione e di supporto alle famiglie che concernono la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio ed emarginazione. Tali finanziamenti sono attribuiti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

b) Sulla base delle risorse disponibili, i contributi vengono erogati tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
   - rilevanza dei progetti rispetto ai bisogni emergenti in ambito territoriale
   - innovatività degli interventi;
   - raccordo con altri soggetti e risorse presenti sul territorio

c) I richiedenti dovranno allegare ai progetti relativi alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), la seguente documentazione:
   - dettagliata descrizione delle iniziative e/o dei programmi da realizzare con la relativa eventuale previsione di spesa;
   - specificazione dei benefici richiesti al Comune ed eventualmente ad altri Enti
   - indicazione dei Responsabili dell'Associazione – Gruppo ecc.come determinato dal proprio Statuto o Regolamento.

Il contributo viene assegnato dal Dirigente\Responsabile del Settore Servizi Sociali in base a quanto stabilito dalla Giunta Comunale. Il Comune potrà chiedere all'organizzazione copia dei documenti giustificativi delle spese.

L'Amministrazione Comunale può intervenire a sostegno dei progetti presentati con le seguenti modalità:

1. mediante l'erogazione di un contributo economico per la realizzazione di iniziative o attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a) rispondenti ai criteri di cui alla lettera b) fino all'importo massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale,;
2. attribuzione di vantaggi economici consistenti nella concessione gratuita o a prezzo e/o tariffa ridotti di beni e servizi comunali ed apporti di lavoro di dipendenti comunali per lo svolgimento di iniziative rispondenti ai criteri di cui alla lettera b)

d) Possono essere accolte domande di contributi per attività o interventi non previste dal presente articolo, nei limiti della residua disponibilità del bilancio comunale, impiegando i criteri di valutazione sopraindicati.

e) Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone, enti, associazioni, organizzazioni nei confronti di soggetti terzi fornitori di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto ad obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali e' stato accordato.

f) Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

g) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e può essere concesso dalla Giunta Comunale. La concessione può comportare, su richiesta dell'interessato, un beneficio economico a titolo di partecipazione alle spese di promozione fino ad importo massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale. Tale importo può essere modificato periodicamente dalla Giunta Comunale.